



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione

(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998)

L'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina rende noto che, a partire dal 11 maggio, sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2015, a cui sono destinate le somme del Fondo Nazionale che saranno rese disponibili secondo la ripartizione finanziaria, stabiliti da specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono accolte le domande dei cittadini che, alla data di apertura del presente bando, sono residenti nei Comuni appartenenti all'Unione e in possesso dei requisiti di seguito stabiliti.

La residenza anagrafica del partecipante deve corrispondere, alla data del bando, all'abitazione individuata nel contratto locativo

I partecipanti devono dimostrare di essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza;

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad accordi con i proprietari dell'immobile;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 3 del Decreto Legge 25 Giugno 2008, n.112 convertito in Legge n.133 del 6 Agosto 2008, i requisiti minimi per gli immigrati (extracomunitari) devono prevedere il possesso del certificato storico di residenza da almeno **dieci anni** continuativi nel territorio nazionale ovvero da almeno **cinque anni** continuativi nella medesima regione.

Altresì i partecipanti devono possedere una certificazione dalla quale risulti un valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni non superiore a **€ 28.216,37**;

Qualora nell'alloggio risiedano più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello previsto dal contratto diviso per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;

I partecipanti devono dimostrare: l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero e l'assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa nelle forme stabilite dalla LRT 31.03.2015 n. 45, tab. A, lett. d) e e).

Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio.

Art. 2

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dai soggetti che risultano nello sta-

to di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando.

Per il coniuge non ancora legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e di reddito.

La verifica dei requisiti soggettivi nei confronti degli studenti universitari sarà effettuata facendo riferimento al valore ISE/ISEE del nucleo familiare a cui lo studente risulta fiscalmente a carico.

Art. 3 **Reddito di riferimento - Valore ISE/ISEE**

Concorre a determinare le condizioni di ammissibilità la certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni rientranti nei valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2015 corrispondenti a Euro **13.062,14**. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia " B "

Valore ISE compreso tra Euro **13.062,14** e Euro **28.216,37**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%

Valore ISEE non superiore a Euro **16.000,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. 630/2013.)

La certificazione ISE/ISEE, anche se non scaduta, deve fare riferimento ai redditi dell'anno 2013.

Si avverte che per i soggetti che dichiarano "ISE zero" l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione della dichiarazione del Responsabile dei Servizi sociali del Comune che attesta l'attivazione di specifiche progettualità assistenziali oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Anche coloro che presentano un ISE inferiore e quindi incongruo rispetto al canone di locazione sostenuto, dovranno autocertificare la fonte di sostentamento;

La non cumulabilità del contributo con altri benefici pubblici, da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo – in analogia a quanto indicato in merito al contributo sfratti per morosità incolpevole punto 5.1 dell'allegato C alla D.G.R. 250/2013 – è da applicarsi solo nei casi in cui vengano erogati al locatore per lo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Si avverte altresì che il calcolo del contributo sul canone annuo di locazione dei richiedenti, per i contratti attivati o rinnovati secondo il regime locativo della Legge 431/98, sarà considerato fino all'importo massimo di **€ 5.577,74**.

Presso gli Uffici Sociale dei Comuni è aperto, per tutto il periodo di pubblicazione del bando, un servizio di assistenza per la compilazione della domanda di contributo, a cui gli interessati potranno accedere, se in possesso di tutti i dati e documenti necessari.

Art. 4 **Documentazione**

I partecipanti dovranno presentare la certificazione ISE/ISEE che faccia riferimento ai redditi dell'anno 2013, il contratto di locazione e le ricevute affitto pagate dell'anno 2015.

Con riferimento all'art. 1, comma 50 della L 147/2013 "Legge di stabilità 2014" in merito ai pagamenti relativi agli affitti di casa dal 1° gennaio 2014 si ricorda quanto segue:

- Il pagamento potrà essere compiuto solo attraverso strumenti tracciabili quali bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare. Se effettuati a società o agenzie immobiliari, i pagamenti degli affitti 2015 possono essere eseguiti anche con carte di credito o bancomat.

- Il divieto di usare contante nel pagamento dell'affitto, riguarda tutti gli affittuari senza alcuna esclusione, qualunque sia l'importo del canone. Esso si applica esclusivamente ai canoni di affitto ad uso abitativo, (comprese quindi la casa vacanza e quelle affittate agli studenti), ad esclusione degli affitti di uffici, negozi e laboratori e case popolari.

Si ricorda altresì che la nota di chiarimento interpretativo in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con prot. DT 10492 in data 05/02/2014 stabilisce che la finalità di conservare traccia delle transazioni in contanti, eventualmente intercorse fra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purchè chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.

Art. 5

Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'Ufficio Sociale dell'Unione dei Comuni procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, con deliberazioni GRT n. 71/2006, n. 145/2007 e n. 265/2009.

Il contributo verrà calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D. Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo teorico calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, sul valore ISE sarà pertanto articolato su due fasce di reddito, nel modo che segue:

fascia A: contributo massimo di € 3.100,00: in questa fascia rimane a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore ISE;

fascia B: contributo massimo di € 2.325,00: in questa fascia rimane a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore ISE.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo pretorio on-line, per 10 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei partecipanti, allegando documenti attinenti l'istanza, purchè relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione comunale per l'edilizia residenziale pubblica (di cui all'art. 8 LRT 96/1996), alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- le domande secondo le percentuali di incidenza canone/ISE/ISEE;
- le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/ISE/ISEE;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/ISE/ISEE, si procederà ad effettuare un sorteggio.

La graduatoria sarà resa esecutiva entro e non oltre il **15 Settembre 2015** così come stabilito dalla Regione Toscana.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, l'Unione dei Comuni NON INOLTRErà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet dell'Unione) e potranno essere consultati, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Sociale. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti sarà data ampia informazione attraverso il sito comunale.

Art. 6

Durata e entità del contributo

I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all'esaurimento del finanziamento regionale spettante all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo sull'ISE/ISEE del nucleo familiare, calcolato nelle forme stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e dalle eventuali modifiche successivamente definite dalla Regione Toscana.

Qualora il finanziamento regionale destinato all'Unione Montana dei Comuni risultasse insufficiente rispetto ai richiedenti, l'Unione avrà la facoltà di destinare una percentuale dello stesso alla fascia "B".

L'Unione potrà erogare ai soggetti collocati in Graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante e potrà integrare le risorse regionali risultate insufficienti, con risorse del proprio bilancio.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 modificato dall' art. 7 del Decreto-Legge 13 settembre 2004, n. 240 convertito dalla L 12 novembre 2004, n. 269, il contributo del conduttore moroso verrà erogato al locatore interessato, a sanatoria della medesima morosità.

Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie, generale e speciale, per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di disponibilità dell'alloggio.

Il rifiuto dell' assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica determina la decadenza dal diritto al contributo a decorrere dalla data di effettiva disponibilità dell'alloggio.

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

Per ottenere l'erogazione, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Ufficio Sociale dell'Unione dei Comuni la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, pena la revoca dei benefici concessi e l'attivazione delle conseguenti azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.

Il contributo del beneficiario deceduto, calcolato con riferimento al periodo di effettiva residenza nell'immobile e sulla base delle ricevute di locazione pagate è assegnato agli eredi che presentano la documentazione necessaria entro i termini definiti dall'Unione prima della fase di liquidazione.

Art. 8

Termini per la presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **10 giugno 2015**.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dai competenti Uffici comunali. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e presentate all'Ufficio protocollo dei Comuni di residenza, o spedite mediante raccomandata postale r.r. entro il termine prescritto. Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.

Art. 9

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.p.r. n. 445/2000, l'Unione dei Comuni procederà a controllare in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

Ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 gli elenchi degli aventi diritto verranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Si informa altresì che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale il presente Bando è rivolto.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto. In tal caso, l'Unione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla LRT n. 96/1996 e relative norme di attuazione.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno visionare il Bando nel sito web dell'Unione dei Comuni alla pagina Bandi e gare o rivolgersi presso i competenti Uffici Comunali.

Sansepolcro, 11 maggio 2015

Il Dirigente del servizio sociale
dell'Unione dei Comuni
(dott.ssa Marida Brogialdi)